

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CREDITO & SOLIDARIETA' ONLUS

In data 2/7/2019 alle ore 17.30 presso la Sede del Circolo Unicredit in Via Nizza 150 Torino si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" DLgs. 03/07/2017 n. 117

Il Presidente Lino De Vita dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Margherita Romboli

Il Vice Presidente, dopo aver comunicato che alla data odierna i soci in regola con le disposizioni attualmente in vigore sono 17 (diciassette) e constatato che sono presenti 11 (undici) soci, di cui 7 (sette) in proprio e 4 (quattro) per delega, come da elenco firmato che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera, dichiara che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Vice Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro nazionale quando in vigore

Il Vice Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, precisa che le variazioni e/o le aggiunte apportate sono solo quelle obbligatorie previste dalla legge 117, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che i soci favorevoli al nuovo Statuto sono n° 11 (undici) mentre contrari nessuno e astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato B" della presente delibera. Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente od a persona da lui delegata di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esonero dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

L'Assemblea delibera che il presente Statuto entri in vigore dopo la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Margherita Romboli
Soci 5849

3
Cod. 103

IL DIRETTORE



Il Presidente
Lino De Vita

ASSOCIAZIONE CREDITO & SOLIDARIETA' – ONLUS

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione:

“Credito & Solidarietà – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” – siglabile “CS – ONLUS”, disciplinata dalle norme del Codice Civile e con le finalità di cui all'art. 10 e seguenti del D.lgs 460/1997 ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'efficacia della suddetta clausola è subordinata alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017; nello stesso termine si avrà contestuale cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Torino, presso la sede del CIRCOLO UniCredit Piemonte Valle d'Aosta in via Nizza 150.

Articolo 3

1. L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di di attuare a mezzo dei propri soci, od avvalendosi anche di altre Organizzazioni aventi scopi analoghi l'assistenza sociale e socio sanitaria mediante interventi diretti ed indiretti nonché ogni iniziativa di solidarietà sociale, in Italia ed all'estero.
2. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di cui al punto U di detto art.
3. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere: attività di acquisto all'ingrosso e distribuzione a mense di derrate alimentari e/o assistenza alle persone in difficoltà.
4. L'associazione non potrà svolgere alcuna attività diversa da quelle specificate al punto terzo del presente statuto salvo quelle ad essa direttamente connesse
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.



6. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii

Articolo 4

Per attuare i propri fini l'Associazione utilizzerà le quote associative annualmente versate dai propri soci, le donazioni in denaro ed in beni mobili ed immobili, derrate alimentari e quant'altro potrà essere ritenuto utile al fine della attuazione degli scopi sociali. Pertanto, l'Associazione al fine della raccolta dei mezzi necessari ed utili alla attuazione degli scopi sociali potrà promuovere lotterie, mostre, spettacoli e manifestazioni, avvalendosi anche di altre Organizzazioni analoghe e di Enti Locali.

Articolo 5

(soppresso e sostituito art. 6)

Articolo 6

All'Associazione :

- è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed e' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- . In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- È tenuta a devolvere il proprio patrimonio in caso di suo scioglimento o per qualsiasi altra causa ad altro Ente o Associazione affine o avente analoghe finalità sociali, ovvero ai fini di pubblica utilità, in quest'ultimo caso dopo aver sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L.662/1962 e salvo diversa disposizione prevista dalla legge
- l'efficacia della suddetta clausola cesserà alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017 con contestuale efficacia delle seguente
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n.



117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 7

Possono associarsi tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza di Aziende di Credito aventi sede in Italia ed all'estero; loro Società partecipate e/o controllate e di tutte le Aziende, Enti o Società aventi attività ausiliarie e/o sussidiarie dell'attività bancaria, nonché delle Fondazioni o Enti di cui all'articolo 1 lettera c) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche.

Possono altresì associarsi coloro che svolgono un'attività lavorativa autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominata, con le Aziende di Credito e/o con le altre Società o Enti di cui al comma precedente (quale ad esempio i promotori finanziari).

Infine può associarsi chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci

La perdita dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo non comporterà di per sé la decadenza dalla qualità di socio.



Articolo 8

Sono organi amministrativi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Revisori dei Conti;
- il Comitato d'Onore.

Articolo 9

All'Assemblea dei Soci spetta ogni potere relativo alla approvazione e modifica dello Statuto Sociale nonché degli eventuali regolamenti, nonché la nomina degli altri organi amministrativi dell'Associazione.

All'Assemblea è sottoposta annualmente la approvazione del rendiconto o bilancio annuale, unitamente alla relazione relativa alla attività svolta, ai risultati conseguiti ed alle attività che si intendono attuare.

Ogni deliberazione viene assunta dall'Assemblea, in seconda convocazione, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile, a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci a norma del presente Statuto.

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati **iscritti** da almeno 15 giorni nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati oltre se stesso.
3. L'Assemblea:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - e. delibera sull'esclusione dei soci;



- f. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - g. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal presente articolo.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, in seconda convocazione, di metà dei soci e con decisione deliberata di due terzi dei presenti.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ogni decisione relativa alla attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente il contributo minimo associativo dovuto dai soci.

Il Consiglio Direttivo tiene conto, nell'assumere iniziative, delle eventuali indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assume ogni propria deliberazione a maggioranza dei suoi membri presenti: la riunione è valida se sono presenti almeno tre dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti quando vengono assunte deliberazioni, prevale la deliberazione espressa dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

I Componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza di uno o più componenti il Consiglio, i membri rimasti chiamano a farne parte altri soci i quali durano in carica per il periodo del residuo mandato del sostituito.



Articolo 11

Il Presidente provvede ad attuare le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo ed ha i poteri ad esso delegati dal Consiglio stesso.

Il Presidente assume delibere in caso di urgenza possibilmente dopo aver sentito, anche per le vie brevi uno dei Vice Presidenti.

Tali deliberazioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta almeno tre giorni prima della riunione indicando l'ordine del giorno.

In caso di urgenza è sufficiente la convocazione per le vie brevi (fax, telefono, e-mail) inviata almeno 24 ore prima della riunione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza dei termini di durata del Consiglio Direttivo e può essere sostituito in qualsiasi momento in caso di suo impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni, con le stesse modalità previste per i Consiglieri indicate nell'ultimo comma del paragrafo 10.

Articolo 12

I Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci nel numero massimo di due, sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 13

Il Tesoriere è responsabile della tenuta delle scritture contabili e della redazione dei bilanci o del rendiconto, a norma di quanto disposto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Provvede, nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo, ai pagamenti e alle riscossioni, disponendo delle somme che saranno depositate, con poteri di firma sui conti correnti e depositi di proprietà dell'Associazione.

In caso di affidamento del servizio di tesoreria ad Aziende di credito, saranno assunte le opportune deliberazioni per il corretto funzionamento del servizio secondo le indicazioni della Azienda di Credito che assumerà il servizio stesso.

Il Tesoriere dura in carica tre anni, può essere rinominato e può essere sostituito in qualsiasi momento con deliberazione del Consiglio Direttivo.



Articolo 14

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, previa indicazione del Presidente.
Il Segretario coadiuva il Presidente o chi per esso statutariamente nell'espletamento di tutte le funzioni amministrative ed inerenti le funzioni dallo stesso espletate, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Al Segretario possono essere affidati incarichi per l'attuazione degli scopi sociali.
Il Segretario dura in carica tre anni, può essere rinominato e può essere sostituito in qualsiasi momento con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

I Revisori dei Conti vengono nominati di regola dal Consiglio Direttivo tra i soci, nel numero di due, di cui uno quale membro effettivo ed uno quale supplente.
Ai Revisori dei Conti spettano tutte le mansioni previste dal Codice Civile e dal più volte richiamato D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
I Revisori hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, se dai suoi componenti è ritenuto necessario.
In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo, decadenza, destituzione di qualcuno dei Revisori, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.

Articolo 16 (Soppresso)

Articolo 17

A far parte del Comitato d'Onore possono essere chiamati soci onorari scelti tra persone più rappresentative e di particolare prestigio che vorranno aderire alle iniziative, senza che per altro debbano assumere alcun impegno finanziario od alcuna responsabilità in ordine alla gestione dell'Associazione.
I componenti il Comitato d'Onore, se ritengono, possono partecipare all'Assemblea dei Soci.

Articolo 18

L'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché l'attività di solidarietà sociale, devono essere svolte nei confronti di persone estranee all'Associazione stessa, a meno che tra i soci non siano persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a favore di componenti collettività estere, per quanto concerne gli aiuti umanitari.
Restano salve le disposizioni di cui al 5° comma dell'articolo 10 del più volte richiamato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.



Articolo 19

Il contributo associativo annuale dovuto dai soci, fissato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 10, è versato all'Associazione contestualmente all'iscrizione e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza; decorso tale termine, in assenza di versamento la qualità di socio viene a cessare di diritto.

Non sono tenuti al versamento del contributo associativo coloro che abbiano aderito in via non occasionale – mediante disposizione continuativa di pagamento o in altra forma – al progetto “raccolta alimenti” e/o ad altre iniziative assistenziali specificamente individuate dal Consiglio Direttivo. In tale ipotesi, è socio, di diritto, chi abbia versato nell'anno precedente un importo complessivo pari o superiore a quello previamente stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Nessun emolumento di qualsiasi natura spetta ai soci dell'Associazione, anche in relazione alla attività prestata per il conseguimento degli scopi sociali, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate e/o giustificate.

Il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi sociali può delegare terzi estranei all'Associazione pattuendo gli emolumenti dovuti casualmente od in via continuativa, secondo le leggi vigenti.

Articolo 20

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

**ASSOCIAZIONE CREDITO
& SOLIDARIETA' ONLUS
IL PRESIDENTE
Lino De Vito**

